



COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE
PROVINCIA TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica Ordinaria

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore **20.06**, nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano:

1. Fantuzzi Nicola
2. Prizzon Andrea
3. Cescon Giorgio
4. Andretta Vittorio
5. Atzori Michele
6. Luvison Marisa
7. Bolzan Marzia
8. Andretta Lorena
9. Vettorello Riccardo
10. Biancolin Fabio
11. Brugnera Bruno
12. Bazzo Marco
13. Battistella Elisa

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
	X
	X
X	
	X
X	
	X
X	
X	
	X
8	5

Assiste alla seduta il Sig. Giuliani Pierantonio Segretario del Comune.

Il Sig. Fantuzzi Nicola, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri ---, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

E' presente la Sig.ra Giacomini Elisabetta, Assessore Esterno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n° 267)

N° registro atti pubblicati

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuliani Pierantonio

Il Sindaco, letto il punto 4, passa a relazionarne i contenuti.

Il Sindaco fa presente che, sebbene l'Amministrazione avesse l'intenzione di stabilire una diminuzione dell'aliquota Imu, la situazione di attuale incertezza legata alla pandemia COVID19 e la necessità di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dal Comune, così come gli equilibri di bilancio, consiglia di mantenere inalterate le aliquote, attendendo tempi migliori.

Il Sindaco procede quindi con l'elencazione delle aliquote contenute nella proposta in approvazione che sono le medesime di cui alla delibera n. 8 del 5 giugno 2020.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Bruno Brugnera fa presente che lo Stato con le risorse che concede ai Comuni, causa COVID19, consente agli stessi di mantenere l'equilibrio di bilancio e di garantire i servizi, ad esempio al Comune di San Polo di Piave ha erogato 180.000 Euro; a fronte di questo, il Consigliere B. Brugnera segnala che i cittadini si attendevano una riduzione delle aliquote sia per le famiglie che per imprese ed artigiani.

A parere del Consigliere B. Brugnera gli accertamenti del 2019 e del 2020, pari a circa 300.000 Euro non sono pochi; in particolare, sottolinea che i proprietari di aree destinate ad edilizia residenziale hanno avuto una triplicazione della tassazione, se non una quadruplicazione.

Il Consigliere B. Brugnera precisa che il professionista incaricato dall'ente, arch. Virginio Chioatto, è già in possesso di una banca dati certa e si sarebbero potute formulare le risposte richieste nell'interpellanza; conclude dicendo che l'ente, nonostante il trasferimento di 180.000 Euro, non ha effettuato spese.

Il Sindaco riscontra facendo presente che i trasferimenti statali per il COVID19 non sono a fondo perduto ma sono destinati al ristoro di minori entrate e maggiori spese che saranno oggetto di attenta rendicontazione che, qualora giudicata erronea, avrà come conseguenza l'accollo delle spese effettuate sulle casse comunali.

Il Sindaco precisa che l'incertezza sull'utilizzo e la destinazione di questi fondi è data dal fatto che non sono più stati redatti i decreti ministeriali attuativi che erano stati annunciati, tuttavia il comune avrà l'intero anno 2021 per impegnare le risorse attualmente contenute in un fondo vincolato all'interno del bilancio.

Il Sindaco segnala che, comunque, le risorse in questione sono state parzialmente utilizzate anche nel 2020 per assorbire i costi maggiori determinati dalla pandemia relativamente ai servizi di trasporto scolastico e della mensa, senza gravare sulle famiglie; infine il Sindaco, in merito al richiamo alle mancate risposte dell'interpellanza, ribadisce che comunicherà esclusivamente dati sicuri e precisi.

Il Consigliere B. Brugnera chiosa dicendo che il dato certo, per quanto concerne gli accertamenti, è già presente.

Intervengono l'Assessore al Bilancio Andrea Prizzon e la responsabile Lionella Montagner per osservare entrambi che le scelte autonome dell'ente di riduzione aliquote o tariffe sono escluse dal ristoro statale.

Inoltre la responsabile L. Montagner precisa che non sono ancora stati inviati gli accertamenti 2020 ad eccezione dei primi due mesi, proprio per garantire un'approfondita verifica circa la riquantificazione del valore delle aree edificabili.

Il Sindaco segnala che si sta uscendo dall'argomento facendo ritorno all'interpellanza già trattata.

Interviene l'Assessore A. Prizzon per far presente che effettuare accertamenti per 300.000 Euro non significa ottenere un pari incasso, difatti si è previsto un Fondo crediti dubbia esigibilità per 80.000, atteso che di solito si incassa il 30%.

Attesa l'assenza di ulteriori interventi, Il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (8, compresi R. Vettorello, M. Bolzan e M. Atzori), contrari (3, F. Biancolin, B. Brugnera e M. Bazzo);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi 739-783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 disciplina dal 1° gennaio 2020 la nuova imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dato atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IMU) approvato in data 29/07/2020 con propria deliberazione n. 18, ed in particolare l'art. 16 "Determinazione delle aliquote d'imposta";

Considerato che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Dato atto che alla data odierna il Decreto Ministeriale previsto dal precitato comma 756 non è stato adottato;

Considerato che, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e per consentire gli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 05/06/2020 e di seguito riportate:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della legge n. 160/2019): **0,4%**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133: **0,05%**;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **0,0%**;
- aliquota per i terreni agricoli ed aree edificabili: **0,86%**;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: **0,91%**;
- aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753: **0,91%**;
- aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: **0,91%** con detrazione di **€ 200,00**;

Ritenuto di confermare per l'anno 2021 le aliquote soprariportate;

Dato atto che per l'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che ad oggi non risulta ancora adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione previsto dall'art. 1, comma 779, della predetta Legge n. 160/2019 con il quale sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

D E L I B E R A

1. Di confermare, per i motivi esposti in premessa e che si ha qui per integralmente riportata, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021 sulla scorta di quanto già deliberato per l'anno 2020 e come di seguito riportate:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della Legge n. 160/2019): **0,4%**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della legge n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133: **0,05%**;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **0,0%**;
- aliquota per i terreni agricoli ed aree edificabili: **0,86%**;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: **0,91%**;
- aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753: **0,91%**;
- aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: **0,91%** con detrazione di € **200,00**;

2. Di dare atto che la disciplina di dettaglio delle esenzioni, agevolazioni ed assimilazioni, è contenuta nel regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 18 del 29.07.2020, nonché nelle disposizioni di legge vigenti;

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente,

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (8, compresi R. Vettorello, M. Bolzan, M. Atzori), contrari (3, F. Biancolin, B. Brugnera, M. Bazzo);

D E L I B E R A

Di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, stante l'urgenza, ex art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Fantuzzi Nicola

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott. Giuliani Pierantonio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere Favorevole Fto Montagner Lionella
Lì, 18/02/2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere Favorevole Fto Montagner Lionella
Lì, 18/02/2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ '

Il sottoscritto Segretario Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott. Giuliani Pierantonio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO